



COMUNE DI SAN VITO DI CADORE

ORDINANZA

N. 36	OGGETTO:	ORDINANZA PER LA CHIUSURA TEMPORANEA DI UN TRATTO DELLA PISTA CICLABILE POSTA TRA DOGANA VECCHIA E L'IMPIANTO CALCESTRUZZI F.LLI DE PRA' PER LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SULLA S.S. 51 "DI ALEMAGNA".
Data: 26/10/2026		
	AREA:	SETTORE POLIZIA LOCALE

IL RESPONSABILE

PREMESSO che la Ditta Deon S.p.A. ha richiesto l'emissione di un'ordinanza per la chiusura di un tratto della pista ciclabile posta tra dogana vecchia e l'impianto calcestruzzi f.l.li de pra' in relazione ai lavori di mitigazione del rischio idrogeologico sulla S.S. 51 "Alemagna" affidati da Anas all'altezza del km 95+100;

RITENUTA la necessità di regolamentare la circolazione stradale e ciclo-pedonale durante l'esecuzione dei predetti lavori di disboscio e sbancamento, al fine di garantire la sicurezza della circolazione veicolare, pedonale, dei ciclisti e delle maestranze in relazione alle lavorazioni di cantiere;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

CON DECORRENZA DAL GIORNO 27 OTTOBRE 2026 E FINO A REVOCA DELLA PRESENTE ORDINANZA:

- **LA CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO CICLO-PEDONALE del tratto della pista ciclabile compreso tra la località Dogana Vecchia e l'impianto calcestruzzo F.l.li De Prà, per l'esecuzione dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico sulla S.S.51 Alemagna**

La nuova viabilità temporanea sarà notificata al pubblico tramite il posizionamento della giusta segnaletica verticale e di cantiere;

La Ditta esecutrice dei lavori "Deon S.p.A." è incaricata della predisposizione, posa e mantenimento della segnaletica necessaria all'attuazione del presente provvedimento;

Gli organi di Polizia Stradale sono tenuti a far osservare il presente provvedimento.

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune per la dovuta pubblicità.

A V V E R T E

Che la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada;

che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione;

in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Si dispone che la presente ordinanza venga pubblicata e comunicata con le modalità e nelle forme previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

IL RESPONSABILE

FRANCO DE BON

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3bis, comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.